

Assegno di maternità

Cos'è

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.

A chi è rivolto

Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:

- essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti "assegni di maternità dello Stato", per cui vedasi il sito www.inps.it);
- aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
- essere cittadine italiane residenti nel Comune, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE o in possesso dello status di rifugiato politico. *(La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall'evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all'esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell'interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi. Si precisa inoltre che sono ammesse a beneficiare dell'assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso della **carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano)**, di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della **carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro**, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007).*
- avere un **ISEE non superiore a 17.416,66 euro** (per l'anno 2020) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

Quanto spetta

L'importo dell'assegno viene rivalutato ogni anno in base all'adeguamento ISTAT. Per il 2020 è **pari a 348,12 euro per 5 mesi**. Per cui alla neo mamma spettano in tutto **1.740,60 euro**.

Quando fare domanda

La domanda va presentata al Comune di residenza, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.